

# La Legge di Bilancio 2022

## «I crediti d'imposta sugli investimenti»

*Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili*



*Circondario del Tribunale di Napoli*

*14 febbraio 2022*



**UGDCECNAPOLI**

Unione Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Napoli

**Claudio Turi**  
*Presidente UGDCEC Napoli*

# Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

(L. 178/2020, art. 1 co. 1051-1063, modificati da L. 234/2021, art. 1 co. 44 e da art. 10 del DL 4/2022)

- **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**, destinati a **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**
- Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, comprese le **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, **indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.**
- Sono **escluse dall'agevolazione**:
  - le **imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale**, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
  - le **imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001**
- La fruizione del beneficio spettante è **condizionata** al rispetto della normativa sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli **obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.
- Il **credito d'imposta** si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli **investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni**, esclusivamente per i beni non rientranti negli allegati A e B della L. 232/2016.

# Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti concernenti:

- **veicoli e altri mezzi di trasporto** di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR (aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico)
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento**
- **fabbricati e costruzioni**
- **beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015 n. 208** (esempio: le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento);
- **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti, in **concessione** e a **tariffa**, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

## Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali: beni ordinari

| Tipologia di beni   | Limite di spesa  | Periodo di riferimento                                    | Importo del credito  | Utilizzo del credito  |
|---|--|---|--|---|
| Beni MATERIALI DIVERSI da quelli indicati nell'Allegato A della L. 232/2016 e beni IMMATERIALI DIVERSI da quelli indicati nell'Allegato B della L. 232/2016 | 2 milioni di euro per i beni materiali<br><br>1 milione di euro per i beni immateriali | 16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022 con «prenotazione») | <b>10%</b><br><b>15%</b> per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 quote annuali a decorrere dall'entrata in funzione</li> <li>- Possibilità di unica quota annuale <u>per i beni materiali per tutti i soggetti</u> (DL 73/2021 – Decreto Sostegni bis) e <u>per i beni immateriali solo per i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro</u></li> </ul> |
|   | 2 milioni di euro per i beni materiali<br><br>1 milione di euro per i beni immateriali | 01/01/2022-31/12/2022 (o 30/06/2023 con «prenotazione»)   | <b>6%</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 quote annuali a decorrere dall'entrata in funzione</li> </ul>  |

# Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali: beni «4.0»

| Tipologia di beni  | Limite di spesa  | Periodo di riferimento                                    | Importo del credito  | Utilizzo del credito   |
|--|--|---|--|--|
| <b>Beni MATERIALI «4.0»</b> indicati nell' <b>Allegato A</b> della L. 232/2016   | 20 milioni di euro   | 16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022 con «prenotazione») | <b>50%</b> fino a 2,5 milioni di euro<br><b>30%</b> da 2,5 a 10 milioni di euro<br><b>10%</b> da 10 a 20 milioni di euro   | 3 quote annuali a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione |
|  | 20 milioni di euro   | 01/01/2022- 31/12/2022 (o 30/06/2023 con «prenotazione»)  | <b>40%</b> fino a 2,5 milioni di euro<br><b>20%</b> da 2,5 a 10 milioni di euro<br><b>10%</b> da 10 a 20 milioni di euro   |  |
|  | 20 milioni di euro (50 milioni di euro per investimenti inclusi nel <b>PNRR</b> aventi obiettivi di transizione ecologica – <b>DL Sostegni-ter</b> ) | 01/01/2023- 31/12/2025 (o 30/06/2026 con «prenotazione»)  | <b>20%</b> fino a 2,5 milioni di euro<br><b>10%</b> da 2,5 a 10 milioni di euro<br><b>5%</b> da 10 a 20 milioni di euro (fino a 50 milioni di euro per investimenti inclusi nel <b>PNRR</b> aventi obiettivi di transizione ecologica – <b>DL Sostegni-ter</b> ) |  |
| <b>Beni IMMATERIALI «4.0»</b> indicati nell' <b>Allegato B</b> della L. 232/2016 | 1 milione di euro  | 16/11/2020-31/12/2023 (o 30/06/2024 con «prenotazione»)   | <b>20%</b>   | 3 quote annuali a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione |
|  | 1 milione di euro  | 01/01/2024-31/12/2024 (o 30/06/2025 con «prenotazione»)   | <b>15%</b>   |  |
|  | 1 milione di euro  | 01/01/2025-31/12/2025 (o 30/06/2026 con «prenotazione»)   | <b>10%</b>   |  |

# Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali: utilizzo del credito

- Utilizzo esclusivo in **compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 **a decorrere dall'anno di entrata in funzione** dei beni per gli investimenti non «Industria 4.0» o **dall'anno di avvenuta interconnessione** per gli investimenti «Industria 4.0»
- Non si applica il limite annuale di utilizzazione da quadro Ru di euro 250.000,00 (art. 1, comma 53, L. 244/2007)
- Non si applica il limite generale annuale di cui all'art. 34 della L. 388/2000 (limite elevato a 2 milioni di euro dalla Legge di Bilancio 2022)
- Non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per importo superiore a euro 1.500,00 (art. 31, D.L. 78/2010)

# Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali: adempimenti e ulteriori disposizioni

- **Conservazione della documentazione e riferimento in fattura alla normativa**
- **Perizia tecnica asseverata di un ingegnere o di un perito industriale o attestato di conformità da un ente di certificazione accreditato per i beni «Industria 4.0»** (autodichiarazione per beni di costo unitario non superiore ad euro 300.000,00)
- **Periodo di sorveglianza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo**
- **Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per investimenti «Industria 4.0»** (DM 6.10.2021)
- Il credito **non concorre alla formazione del reddito** né della base imponibile dell'**Irap** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR
- Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, **non porti al superamento del costo sostenuto.**

# Cumulabilità del credito di imposta per investimenti in beni strumentali e credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

- Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo **non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati** consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento
- Il credito d'imposta per investimento in beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione che tale cumulo**, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**



**In relazione ai medesimi investimenti è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento** (Risposta a Interpello n. 360/2020, Circolare n. 9/2021, Risposta a Interpello n. 600/2021)

- Cumulabilità generale confermata da **Circolare Mef n. 33/RGS del 31 dicembre 2021**



# Cumulabilità del credito di imposta per investimenti in beni strumentali e credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

| Investimento | Credito imposta investimenti nel Mezzogiorno (45%) | Credito imposta investimenti 4.0 L. 178/2020 (importo massimo 50% nel 2021) | Risparmio fiscale (24% Ires + 4,97% Irap) su credito d'imposta investimenti 4.0 | Totale agevolazione | Rispetto limite |
|--------------|--|---|---|---------------------|-----------------|
| 10.000       | 4.500  | 5.000   | 1.448,50  | 10.948,5            | No              |
| 10.000       | 4.500  | 4.265   | 1.235   | 10.000              | Sì              |

# Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali: chiarimenti

| Chiarimenti   | Riferimento di prassi  |
|---|--|
| Rinvio, per quanto compatibile, ai chiarimenti forniti nella <b>Circolare Agenzia delle Entrate e Mi.S.E. n. 4/E del 30.03.2017</b> su superammortamento e iperammortamento   | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021  |
| Possibilità di <b>regolarizzazione dei documenti</b> sprovvisti dell'indicazione della norma agevolativa  | Risposte a Interpello n. 438 e 439 del 05.10.2020 – Circolare n. 9/2021            |
| L'invio del <b>modello di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico per i beni 4.0 non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta</b> e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. | D.M. 06.10.2021 - Avvertenza MISE del 29 dicembre 2020                             |
| Possibilità di <b>riportare in avanti la quota di credito non utilizzata</b>  | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021  |
| Possono usufruirne anche le <b>STP</b>  | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021<br>Risposta a Interpello n. 600 del 16.09.2021 |
| Rilevanza dell' <b>Iva indetraibile</b> ai sensi dell'art. 19-bis 1 DPR 633/72 o per opzione art. 36-bis DPR 633/72.<br>Non rileva l'Iva parzialmente detraibile ai sensi dell'art. 19, comma 5, DPR 633/72 (prorata)   | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021  |

# Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali: chiarimenti

| Chiarimenti   | Riferimento di prassi  |
|---|--|
| <b>Regolarità contributiva</b> alla data di utilizzo del credito.<br>Sanzione art. 13, comma 4, D. Lgs. 471/97 (30%) in caso di utilizzo indebito   | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021  |
| Possibilità di iniziare ad utilizzare il credito in misura ridotta in caso di <b>ritardo nell'interconnessione</b> . La ritardata interconnessione determina lo « <b>slittamento del dies a quo per la fruizione del beneficio</b> », ma le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 devono essere presenti anteriormente alla messa in funzione | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021<br>Risposta ad interpello n. 394/2021<br>Risposta ad interpello n. 71/2022 |
| Possibilità di <b>trasferimento in caso di operazioni straordinarie</b>   | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021  |
| Possibilità di <b>trasferimento ai soggetti trasparenti</b> partecipanti all'impresa familiare o alla società di persone  | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021  |
| Riduzione dell'agevolazione ( <b>recapture</b> ) in caso di <b>mancato esercizio del diritto di riscatto o cessione del contratto di leasing</b> durante il periodo di sorveglianza   | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021  |

# Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali: chiarimenti

| Chiarimenti  | Riferimento di prassi               |
|--|-------------------------------------|
| Possono usufruirne anche le « <b>reti di imprese</b> »   | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021 |
| Investimenti realizzati mediante <b>contratti di leasing</b> – applicabile a tutte le tipologie di investimenti. Non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021 |
| Ammissibili i beni di costo unitario <b>non superiore a euro 516,46</b>  | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021 |
| L'utilizzo in compensazione <b>non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione</b> dei redditi  | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021 |
| Il costo va determinato <b>al lordo di eventuali contributi in conto impianti</b> , indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione                          | Circolare Agenzia Entrate n. 9/2021 |

*Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili*



*Circondario del Tribunale di Napoli*

*14 febbraio 2022*



**Claudio Turi**  
*Presidente UGDCEC Napoli*